

22 GIU 2026 (AGG. 23/06/2026)

Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: divieto per infanzia e primaria, dalle medie solo con ok dei genitori. LEGGE in Gazzetta (in vigore dal 7 luglio)

Di Andrea Carlino

Facebook

Telegram

Seguici su
DiscoverAggiungi come fonte
preferita su Google

Da luglio cambiano le regole per parlare di sessualità e affettività tra i banchi di scuola. La legge 104 del 9 giugno 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale oggi, lunedì 22 giugno, introduce il consenso informato preventivo delle famiglie per tutte le attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa che riguardino temi legati alla sfera sessuale.

30 CFU EX ART.13
SECONDA ABILITAZIONE

SCARICA IL CALENDARIO
ESTATE/AUTUNNO 2026
www.MasterMnemosine.it

ISCRIZIONI APERTE

Un provvedimento che ha infiammato il dibattito politico e culturale negli ultimi dodici mesi, approvato in via definitiva al Senato il 4 giugno con 78 voti favorevoli e 38 contrari.

Il cuore della riforma

La norma è strutturata in tre articoli. Il primo stabilisce che le scuole secondarie di primo e secondo grado — medie e superiori — sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori (o degli studenti stessi se maggiorenni) prima di avviare qualsiasi attività o progetto su sessualità e affettività che esca dal programma curricolare obbligatorio.

Il consenso va richiesto almeno sette giorni prima dell'attività, mettendo a disposizione delle famiglie tutto il materiale didattico che si intende utilizzare. La richiesta deve specificare finalità, obiettivi, contenuti, argomenti e modalità di svolgimento, oltre all'eventuale presenza di esperti esterni o associazioni coinvolte.

Il divieto per infanzia e primaria

Il punto più discusso riguarda i più piccoli. La legge esclude in ogni caso le attività didattiche e progettuali su temi attinenti alla sessualità per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Restano ferme le Indicazioni nazionali, che per questi gradi di scuola prevedono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche e funzioni riproduttive.

Una precisazione importante: l'educazione sessuale in senso biologico continua a essere insegnata nei "programmi" di scienze in tutti i gradi di scuola, senza bisogno di alcun consenso. Come ha chiarito il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, *"non è vero che con questa legge non si potrà fare educazione affettiva: il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l'educazione al rispetto, alle relazioni e all'empatia"*. Per la prima volta, inoltre, vengono introdotti nei programmi delle medie e delle superiori contenuti specifici sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Attività alternative per chi non aderisce

Cosa succede se una famiglia decide di non dare il consenso? La legge prevede che gli studenti si astengano dalla frequenza dell'attività in questione. La scuola è comunque tenuta a garantire, attraverso i propri strumenti di flessibilità didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. Queste alternative devono essere comunicate alle famiglie contestualmente alla richiesta di consenso.

Il ruolo degli esperti esterni

L'articolo 2 della legge disciplina il coinvolgimento di soggetti esterni — esperti, enti o associazioni — nelle attività scolastiche. La loro presenza è subordinata alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto.

Il collegio docenti deve definire criteri di selezione basati sulla comparazione e valutazione dei titoli, della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza all'età degli studenti.

Gli adempimenti per le scuole

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a un lavoro organizzativo non indifferente: aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, predisporre la modulistica per le

comunicazioni alle famiglie, pianificare le attività alternative per chi non aderisce, definire i criteri per la selezione degli esperti esterni.

La legge, che entra in vigore il 7 luglio, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni competenti dovranno attuare gli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.